

Torino, lì 15/02/2012

Prot. n. 1419

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

A pag. 8 del Disciplinare di gara al punto 13 viene specificato che i soggetti possono avvalersi (art. 49 D. Lgs. 163/2006) o associarsi di soggetti in possesso dei requisiti progettuali.

L'art. 49 definisce il contratto di avvalimento vero e proprio, in questa fattispecie, tra soggetto concorrente e progettista, ai sensi dell'art. 49 c. 2 del D. Lgs. 163/06.

La scrivente impresa chiede se l'opzione relativa all'avvalersi di progettista qualificato sia da intendere: avvalersi dei requisiti con l'obbligo di sola indicazione di questo in fase di gara oppure procedere al vero e proprio contratto di avvalimento.

Si precisa quanto segue:

Come già precisato in risposta al quesito n. 2 pubblicato in data 8/02 u.s. (prot. SCR n. 998 del 8/02/2012) nel caso di concorrenti che non possiedono i requisiti progettuali richiesti dalla *lex specialis* di gara, l'art. 13 del Disciplinare consente due sole possibilità: la partecipazione in raggruppamento, costituito o costituendo, o l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è, pertanto, sufficiente la semplice "indicazione" dei progettisti. A tal proposito si ritiene utile precisare come tale tipologia di previsione sia stata ritenuta legittima sia dal Consiglio di Stato (sentenza 13 ottobre 2010 n. 7471) che dal TAR Piemonte (sentenza 19 novembre 2010 n. 4165). Si precisa altresì che la previsione non rende più gravosa la partecipazione, sia perché è possibile concorrere in costituendo raggruppamento sia perché la semplice "indicazione" non avrebbe comunque esonerato il concorrente dalla dimostrazione del possesso dei requisiti in capo ai progettisti. Per completezza si rende conto che la previsione della possibilità per i progettisti di partecipare a mezzo dell'avvalimento o in raggruppamento temporaneo è stata introdotta, alla luce

dell'importanza e della funzione dell'opera da realizzare (struttura sanitaria), con lo scopo di garantire un maggior controllo della serietà e della stabilità dell'offerta anche con riguardo all'attività di progettazione, nonché al fine di un maggior coinvolgimento dei progettisti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo CELLINO

SCR